



UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - RICERCA - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - VIGILI DEL FUOCO - AUTORITA' INDIPENDENTI
tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

**Circolare n. 114
del 9 febbraio 2009**

- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri

RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO: OGGI INIZIA L'ESAME ALLA CAMERA

Inizia oggi in assemblea alla Camera la discussione sul disegno di legge Brunetta di riforma del lavoro pubblico (AC 2031-A), che nei giorni scorsi era stato approvato con emendamenti dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro. Fra le principali novità rispetto al testo licenziato dal Senato il 18 dicembre scorso (e sul quale vi avevamo fornito un'ampia informativa con le nostre precedenti circolari), vi segnaliamo:

- introduzione di un articolo aggiuntivo 01 (immediatamente operativo, non appena il ddl verrà approvato), recante modifiche all'art. 2 del D.Lgs. 165/2001. In tale nuovo articolo, si stabilisce che **le eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto in materia di disciplina del rapporto di lavoro pubblico non possono essere in alcun modo derogate dai contratti collettivi**, a meno che "ciò sia espressamente previsto dalla legge stessa". In sostanza, si riporta sotto la potestà legislativa tutta la disciplina del rapporto di lavoro pubblico, sottraendo materie e competenze alla contrattazione. Da parte nostra, esprimiamo il nostro dissenso su tale modifica, che, se applicata in modo distorto, rischia di annullare 15 anni di evoluzione normativa tesa ad affermare il principio della natura pattizia del rapporto di lavoro pubblico, regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi sul lavoro in analogia con i settori del mondo privato;

- art. 1, comma 1, lettera h): delega al governo per prevedere l'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede di prima destinazione anche nei confronti dei vincitori delle procedure di progressione verticale e per considerare la permanenza in sedi carenti di organico come "titolo preferenziale" nell'attribuzione delle progressioni economiche;

- art. 2, comma 2, lettera n): delega al governo ad emanare nuove disposizioni dirette ad "agevolare" i processi di mobilità – anche volontaria – per garantire il funzionamento di amministrazioni che presentano carenze di organico;

- art. 2, comma 2, lettera o): delega al governo per fissare i criteri per definire, mediante regolamento, una tabella di comparazione tra i livelli di inquadramento previsti nei diversi comparti di contrattazione;

- art. 3, comma 3: vengono dimezzati i finanziamenti previsti per il funzionamento del nuovo organismo indipendente in materia di valutazione, da istituire nell'ambito dell'Aran;

- art. 6, comma 2, lettera p): obbligo per il personale a contatto con il pubblico di indossare un cartellino identificativo o esporre una targa con nome e cognome;

Sul nostro sito internet www.uilpa.it, sezione "Approfondimenti / Ddl delega Brunetta", potete consultare il testo completo dell'AC 2031 con gli emendamenti approvati dalle commissioni Affari Costituzionale e Lavoro della Camera il 3 febbraio scorso.

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUI CONGEDI PER I FIGLI DI PERSONE CON GRAVE HANDICAP

L'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, com'è noto, prevede la concessione di congedi retribuiti fino a un massimo di due anni ai genitori che assistono figli con grave handicap, ovvero, dopo la loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona disabile. Il testo della norma in questione così recita:

“5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. (...)

Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.”

Ora, con la sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa norma, nella parte in cui esclude dalla concessione di tali benefici i figli che assistono il genitore in condizione di grave handicap. Nella sentenza, infatti, si afferma – fra le altre cose – che: *«La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo».*

Ne deriva che il congedo retribuito previsto dal comma 5 dell'art. 42 del d.lgs. 151/2001 spetta anche ai lavoratori che assistono il proprio genitore in situazione di handicap grave, a condizione che siano conviventi e che non vi siano altre persone idonee a prendersi cura del genitore stesso. Sul nostro sito internet www.uilpa.it è possibile consultare il testo della nuova sentenza della Corte Costituzionale.

Fraterni saluti

Il Segretario generale
(Salvatore Bosco)